SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 febbraio 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94.

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subìto che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 791/1980 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ) è il seguente:

«Art. 1. — Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980, si veda la nota all'art. 1.

— La legge n. 36/1974 reca: «Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 267):

Presentato dal sen. BOLDRINI ed altri il 25 maggio 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 luglio 1992, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 maggio 1993.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 1993 (atto n. 267/A - relatore sen. BARBIERI).

Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2802):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 30 giugno e il 26 ottobre 1993.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 13 gennaio 1994.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 13 gennaio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 267/B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 gennaio 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0107

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1994, n. **95**.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis*. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

5-ter. Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma *5-bis*, per i quali, gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma *5-quater*.

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma *5-ter*, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies*. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.».

2. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore si avvale, ai fini delle operazioni di transazione, del personale della soppressa Agenzia già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

4. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti - BEI.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate e/o opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimenti applicabili a ciascuna di esse salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti».

Art. 3.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-septies*. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

5-octies. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e *5-septies*, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.

5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5».

Art. 4.

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie in relazione alle quote come stabilite dall'amministrazione che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui alla citata normativa nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I consorzi di cui sopra, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a

consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità lavorativa del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

Art. 5.

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di *leasing* convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

6. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e 7, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. La disciplina prevista dall'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica anche ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.

Art. 7.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che

gestiscono servizi pubblici nonché alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento.

5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento incrementato della somma, calcolata secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria prevista per il personale delle amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994.

6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.

7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Al personale che non ha optato per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1 sono designati con effetto dal 1° gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo».

Art. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'articolo 14, con le procedure ivi previste.

2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993.

3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risulti in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto e al personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque unità per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, e che presenti la domanda entro il 15 febbraio 1994 e che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi

previste. Il personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia nonché quello in esubero degli enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ivi compreso il personale addetto alla gestione separata per il terremoto, in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle regioni può essere trasferito alle rispettive regioni. Per la determinazione del trattamento economico sono valutate nel comparto le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica.

3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994».

2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica, ai componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni rinnovabile».

Art. 9.

1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui per il 1992.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

Art. 11.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le attività del centro elaborazione dati.

4. A far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Entro sei mesi dalla predetta data le amministrazioni subentranti possono provvedere al rinnovo dei contratti in questione, eventualmente rinegoziandone i contenuti, i termini e le condizioni.

5. Fino al 30 aprile 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite,

alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonché al pagamento dei contratti di cui al comma 3.

6. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, avvalendosi del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5».

Art. 12.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994 1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

Art. 13.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.

2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi del

predetto decreto-legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1, nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del presente decreto».

2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30 per cento del tasso di riferimento: la durata del mutuo è fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994».

3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

Art. 16.

1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0112

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1994, n. 96.

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

Art. 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1994.

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi.

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1993 recante: «Criteri di intervento, termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi»;

Considerato che le domande pervenute entro il termine di cui all'art. 3 del ricordato decreto in data 23 settembre 1993, pur assorbendo complessivamente le risorse disponibili, forniscono un quadro incompleto delle concrete priorità meritevoli di intervento;

Ritenuta l'opportunità di acquisire elementi di valutazione idonei ad un più ampio esame comparativo delle ricordate esigenze di completamento degli impianti sportivi già finanziati;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza del termine di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 è prorogata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Presso ciascuna regione, gli assessorati regionali competenti per lo sport, destinatari di copia delle domande, provvederanno ad elaborare e trasmettere al competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco delle priorità individuate nell'ambito regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 1.

Dette priorità, a carattere propositivo, dovranno essere motivate sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 previa verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1994

Il Sottosegretario delegato: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 5

94A0793

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 gennaio 1994.

Determinazione dei contributi e canoni per l'accesso flessibile ai servizi di telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il piano regolatore delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992 e il decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, riguardante la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, modificato dal decreto ministeriale 9 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso eclusivo di circuiti diretti analogici nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardante la determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (ISDN) durante il periodo sperimentale;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992, relativo alle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1992, riguardante la deteminazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Riconosciuta l'esigenza di fissare i contributi ed i canoni dovuti dall'utenza per la prestazione di accesso flessibile ai servizi di telecomunicazioni;

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

1. È introdotto l'abbonamento alla prestazione di accesso flessibile che permette il collegamento diretto agli stadi di gruppo urbani della rete telefonica pubblica commutata e alle altre reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni mediante un unica estensione di centrale installata in sede d'utente.

2. L'abbonamento è ammesso per un periodo di durata non inferiore a tre anni. Successivamente a tale periodo l'abbonamento si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta, anche anticipata, da darsi con lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a sessanta giorni.

Art. 2.

1. I contributi ed i canoni dovuti per la prestazione di accesso flessibile sono stabiliti nella tabella *A* allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I canoni di cui alla tabella *A* allegata comprendono anche quelli per le prestazioni aggiuntive di gruppo chiuso e per le relative prestazioni opzionali disponibili sulle reti pubbliche di telecomunicazioni, di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse.

3. In aggiunta ai contributi ed ai canoni di cui al comma 1, si applicano all'abbonato le tariffe in vigore relative ai collegamenti alle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui ai decreti citati nelle premesse attivi in sede d'utente.

Art. 3.

1. Al fine di soddisfare specifiche richieste di qualità dei servizi di telecomunicazioni nell'ambito delle applicazioni di cui all'art. 1, il gestore della rete pubblica può fornire servizi di assistenza personalizzati sulla base delle esigenze dell'utente con supervisione dei collegamenti a livello nazionale e a condizioni da convenire con l'utente interessato.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 3

TABELLA *A*

CONTRIBUTI E CANONI PER LA PRESTAZIONE DI ACCESSO FLESSIBILE AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI PER SEDE D'UTENTE.

Numero di attacchi equivalenti equipaggiabili	Contributo impianto per la realizzazione dell'accesso flessibile (lire)	Canone mensile di abbonamento (lire)
Superiori a 400	9.000.000	1.000.000
Superiori a 100 e fino a 400	5.500.000	1.000.000
Da 50 e fino a 100	2.500.000	1.000.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

94A0797

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1994.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto per il 1994 dalle imprese di assicurazioni, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGINATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1992, con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1993;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1994 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1994 dell'ISVAP di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 8 dicembre 1993, approvato con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1993;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1994 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilita nella misura del 2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1993, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione al netto dei relativi oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A0798

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 gennaio 1994.

Integrazione alla certificazione del bilancio preventivo 1994 delle amministrazioni comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto ministeriale del 5 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993, contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1994 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane;

Considerata la necessità di inserire nel «titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti» della certificazione del bilancio preventivo 1994 delle amministrazioni comunali la voce relativa ad «Altri contributi dello Stato»;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'allegato modello, parte integrante del presente decreto, che sostituisce la pagina 5 del certificato di bilancio preventivo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

		Codice
2) contributi perequativi degli squilibri di fiscalità locale (art. 40 D.L. 504/92)	L.	43
3) contributi consolidati (art. 39 D.L. 504/92) (4)	L.	613
4) contributi per lo sviluppo degli investimenti: (3)		
- mutui contratti nel 1992 e precedenti	L.	
- mutui contratti nel 1993	L.	
Totale punto 4)	L.	44
5) altri contributi dello Stato	L.	614
Totale categoria 1ª .	L.	48
Categoria 2ª - Trasferimenti correnti della Regione	L.	49
Categoria 3ª - Trasferimenti di altri enti		
1) dai comuni per ICIAP (5)	L.	602
2) altri	L.	603
Totale categoria 3ª .	L.	50
TOTALE TITOLO II (cod. 48 + 49 + 50) (corrisponde al cod. 17)	L.	51

TITOLO III - Entrate extratributarie
di cui:

		Codice
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici	L.	52
Categoria 2ª - Proventi dei beni	L.	53
Categoria 3ª - Interessi attivi su anticipazioni e crediti	L.	54
Categoria 4ª - Utili netti dei servizi municipalizzati .	L.	55
Categoria 5ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	L.	56
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle spese	L.	57
TOTALE TITOLO III (cod. 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57) (corrisponde al cod. 18)	L.	58
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 41 + 51 + 58)	L.	59
quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni destinate alla manutenzione del patrimonio comunale	L.	606

(3) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alle circolari FL. 6/86, FL. 20/86, FL. 1/87, FL. 2/88, FL. 32/88, F.L. 30/89, F.L. 1/91, F.L. 6/92 e F.L. 6/93 riguardanti il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

(4) comprensivo del contributo per gli oneri del contratto 1988 - 1990;

(5) solo per le province.

94A0796

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 1994.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta concesso nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con il quale è ammessa la concessione di un credito d'imposta, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, determinato nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, assumendo in ogni caso la quota parte di giacenza non eccedente il 20 per cento del valore complessivo degli acquisti soggetti ad imposta effettuati nel 1992;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, e 30 giugno 1993, n. 213, non convertiti in legge;

Considerato che il menzionato comma 4 dell'art. 35 del decreto-legge n. 331 del 1993 prevede che il credito d'imposta è concesso con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

Ravvisata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993.

Art. 2.

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli uffici tecnici di finanza liquidano, sulla base della documentazione prodotta, il credito d'imposta spettante e provvedono a darne notizia al sistema informativo del Ministero delle finanze.

3. Gli uffici delle entrate o i centri di servizio, ove istituiti, provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le delibere con le quali il consiglio della facoltà di economia e commercio, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione di questa Università, rispettivamente in data 28 aprile, 3 e 4 maggio 1993,

propongono la modifica statutaria relativa al riordinamento dei corsi di laurea in economia e commercio ed in economia aziendale della medesima facoltà, che muta nome in facoltà di economia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 luglio 1993;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 dello statuto dell'Università degli studi di Venezia è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'Università degli studi di Venezia è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di economia;
facoltà di lingue e letterature straniere;
facoltà di lettere e filosofia;
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali».

Conseguentemente la dizione «facoltà di economia e commercio», ovunque formulata nel suddetto statuto, è sostituita con la dizione «facoltà di economia».

Art. 2.

Gli articoli da 6 a 16 del vigente statuto, recanti norme sui corsi di laurea in economia e commercio ed in economia aziendale, sono sostituiti dai seguenti articoli da 6 a 16-*ter*:

«FACOLTÀ DI ECONOMIA

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

Art. 6. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;
economia aziendale,

e i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

commercio estero;
economia e gestione dei servizi turistici;
statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Art. 7. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 8. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 9. — Gli insegnamenti attivabili, nei corsi di laurea della facoltà, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 16-*ter*, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 10. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 14.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 11. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità per il corso di laurea in economia e commercio e di cinque annualità per il corso di laurea in economia aziendale.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 16-*ter*, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventidue annualità per il corso di laurea in economia e commercio e di ventitre annualità per il corso di laurea in economia aziendale, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 14) e l'esame di laurea.

Art. 12. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 13. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 11 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 14. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità di una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 11.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 15. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI LAUREA

Art. 16 (*Laurea in economia e commercio*). — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli relativi alle norme comuni ai corsi di laurea della facoltà di economia.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 12, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII dell'ordinamento didattico universitario, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione, per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal precedente art. 12, primo comma, per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione.

Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 16-*bis (Laurea in economia aziendale)*. — Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli relativi alle norme comuni ai corsi di laurea della facoltà di economia.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 12, primo comma, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 16-*ter (Discipline attivabili delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica)*.

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;

diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi, sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazioni di immagini».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 settembre 1993

Il rettore: COSTA

94A0786

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'ente morale «Centro italiano per l'adozione internazionale», in Milano, all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri in Vietnam.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 18 gennaio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'ente morale «Centro italiano per l'adozione internazionale», denominato C.I.A.I., con sede in Milano, è stato autorizzato all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, su tutto il territorio nazionale ed anche nel Paese straniero sottoindicato:

Vietnam.

94A0831

Autorizzazione all'associazione «Amici di don Bosco», in Torino, all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri in Sri Lanka.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 18 gennaio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Amici di don Bosco», con sede in Torino, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, limitatamente alle regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte, ed anche nel Paese straniero sottoindicato:

Sri Lanka.

94A0832

Autorizzazione all'associazione «Ai.Bi. - Amici dei bambini», in Melegnano, all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri in Marocco ed Ecuador.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 18 gennaio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Ai.Bi. - Amici dei bambini», con sede in Melegnano (Milano), è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, su tutto il territorio nazionale ed anche nei Paesi stranieri sottoindicati:

Marocco;

Ecuador.

94A0833

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1993.

94A0829

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1697,65
ECU	1878,45
Marco tedesco	964,25
Franco francese	284,41
Lira sterlina	2515,41
Fiorino olandese	860,79
Franco belga	46,796
Peseta spagnola	11,933
Corona danese	248,43
Lira irlandese	2408,29
Dracma greca	6,710
Escudo portoghese	9,613
Dollaro canadese	1266,43
Yen giapponese	15,596
Franco svizzero	1154,08
Scellino austriaco	137,16
Corona norvegese	224,75
Corona svedese	212,98
Marco finlandese	301,54
Dollaro australiano	1213,82

94A0873

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «Lorenzo Costa» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di La Spezia prot. n. 14223/I/II del 20 dicembre 1993 il liceo ginnasio «Lorenzo Costa» è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 15.000.000, quale contributo per l'impianto di un nuovo laboratorio chimico biologico, offerto dalla Cassa di risparmio di La Spezia.

94A0802

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Colline Novaresi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Colline Novaresi», già riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale 1° marzo 1989, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colline Novaresi» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi rispettivamente la seguente composizione:

Nebbiolo o Spanna.

Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati o autorizzati» per la provincia di Novara.

Uva rara o Bonarda.

Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati o autorizzati» per la provincia di Novara.

Vespolina.

Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati o autorizzati» per la provincia di Novara.

Croatina.

Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati o autorizzati» per la provincia di Novara.

Barbera.

Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati o autorizzati» per la provincia di Novara.

La denominazione «Colline Novaresi Bianco» senza altra specificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce.

La denominazione «Colline Novaresi» senza altre specificazioni è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vitigni composti dai vitigni appresso indicati aventi la seguente composizione:

Nebbiolo - il corrispondente vitigno per almeno il 30%.

Per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai seguenti vitigni:

Uva rara - fino ad un massimo del 40%;

Vespolina o Croatina - unite o disgiunte fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.

Nel caso di più rivendicazioni, la resa complessiva di uva per Ha del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle tradizionali delle zone e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati e dei fondavalle.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, od autorizzati dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 deve essere la seguente:

Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna 95 q.li per ettaro;
Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda 95 q.li per ettaro;
Colline Novaresi Vespolina 95 q.li per ettaro;
Colline Novaresi Croatina 100 q.li per ettaro;
Colline Novaresi Barbera 100 q.li per ettaro;
Colline Novaresi Bianco 95 q.li per ettaro;
Colline Novaresi 110 q.li per ettaro.

La resa massima di vino finito per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione deve essere la seguente:

Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna 66,50 hl;
Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda 66,50 hl;
Colline Novaresi Vespolina 66,50 hl;
Colline Novaresi Croatina 70 hl;
Colline Novaresi Barbera 70 hl;
Colline Novaresi Bianco 66,50 hl;
Colline Novaresi 77 hl.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite la parte eccedente non potrà rivendicare alcuna D.O.C..

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

La regione Piemonte con proprio decreto, sentiti gli organismi di categoria interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione e/o rivendicazione di uve per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. «Colline Novaresi», i vigneti iscritti agli albi per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Boca, Fara, Ghemme, Sizzano.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: Boca, Fara, Ghemme, Sizzano, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per la denominazione «Colline Novaresi» per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, la resa complessiva di uva per ha del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione, anche attraverso una preventiva cernita, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna gradi 10.50 per cento;

Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda gradi 10.50 per cento;

Colline Novaresi Vespolina gradi 10,50 per cento;

Colline Novaresi Barbera gradi 10,50 per cento;

Colline Novaresi Bianco gradi 10,50 per cento;

Colline Novaresi Croatina gradi 10,50 per cento;

Colline Novaresi gradi 10,50 per cento.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee alla vinificazione anche le uve che assicurano al vino una gradazione alcoolica minima complessiva naturale fino a 0,50 gradi inferiore rispetto ai limiti di cui sopra.

La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza delle condizioni di annate sfavorevoli e ad autorizzare prima dell'inizio della vendemmia quanto disposto dal comma precedente.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalal norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di vino/ha di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna:

colore: rosso più o meno inteso, talvolta rosato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, fresco;

sapore: armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 19 per mille.

Colline Novaresi Barbera:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso coperto;

sapore: asciutto, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 19 per mille.

Colline Novaresi Vespolina:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

Colline Novaresi Croatina:

colore: rosso granato;

odore: vinoso, intenso;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 19 per mille.

Colline Novaresi Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: fragrante, delicato;

sapore: leggermente amarognolo e talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 16 per mille.

Colline Novaresi:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: intenso;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 19 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale.

I vini atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione possono utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» rispettando le vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

Per i vini di cui all'art. 2 la denominazione «Colline Novaresi» dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la designazione Bianco; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con carattere di dimensioni superiori, per larghezza e per lunghezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di cui all'art. 2 deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/1992.

94A0803

MINISTERO DELLA SANITÀ

Bonifica di immobili e manufatti che risultino pericolosi per l'igiene e l'incolumità pubblica

È frequente che edifici ed opifici abbandonati o diroccati, infrastrutture in condizioni di decadimento e di fatiscenza ed opere murarie non completate abbiano non soltanto impatto negativo sull'ambiente, ma siano pericolosi per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica.

Tali situazioni di degrado spesso ospitano roditori ed animali randagi o nocivi, con rischio di zoonosi specialmente in relazione alle malattie trasmissibili all'uomo.

Perciò si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 2, comma 3, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), sull'art. 13, comma 2, e sull'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sull'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, tra l'altro, assegnano al sindaco la tutela della incolumità e della salute pubblica, e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali e metodologiche.

Definizione.

Sono da considerare pericolosi per l'igiene pubblica e la pubblica incolumità gli immobili ed i manufatti anche non completati, abbandonati, con relative pertinenze, che versino in stato di decadimento, rovina o fatiscenza pur se dichiarati di interesse storico, artistico o culturale (1), segnatamente se contengono materiali di amianto (allo stato friabile in condizione di possibile rilascio di fibre) e/o sorgenti radioattive e/o materiali tossici, a rischio infettivo, elettrico, d'incendio e/o di esplosione.

Censimento.

Il sindaco, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da soggetti pubblici o privati, effettua la ricognizione delle situazioni di cui al punto precedente e le iscrive in un apposito elenco, descrittivo dei singoli casi e specificante l'eventuale interesse pubblico e/o storico, artistico o culturale, il tipo di proprietà (pubblica o privata) e tutti gli elementi utili all'efficacia e rapidità dell'intervento, nulla variando per quanto riguarda l'amianto, relativamente alle competenze attribuite dalla legge n. 257/1992 alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 10 della medesima.

In relazione all'accertata esistenza di interesse storico, artistico o culturale (legge n. 1089/1939), il sindaco comunicherà l'informazione al competente Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Nel caso di situazioni ricadenti nei piani di bonifica di cui all'art. 5 della legge n. 441/1987 e all'art. 9-*ter* della legge n. 470/1987, il sindaco informa la regione o la provincia delegata, richiedendone l'inserimento nei piani di bonifica.

Il sindaco segnala alle regioni e alle province le situazioni di maggiore rilevanza.

Modalità d'intervento.

Il sindaco si potrà avvalere degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 per concordare date certe di soluzione o da parte dell'ente-amministrazione proprietaria o da parte del comune stesso. Provvederà, inoltre, a diffidare il responsabile detentore e/o proprietario ad effettuare la demolizione, nel caso di manufatti non completati o pericolanti, oppure, a presentare, entro un congruo termine, progetti di risanamento statico, ambientale e funzionale delle situazioni degradate.

Trascorso il termine prefissato, il sindaco emanerà ordinanza di sgombero e/o demolizione, nonché di bonifica ambientale, utilizzando gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 142/1990 per la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Nelle more del raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere posta in essere ogni iniziativa tendente a circoscrivere i suddetti pericoli.

(1) *N.B.* Per gli immobili di questo tipo l'intervento è subordinato al rispetto delle normative di settore.

Reperimento risorse.

Fatto ovvio riferimento alle norme generali in materia di bilancio degli enti locali, si richiama, infine, l'attenzione sulle possibilità offerte dal decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 32, art. 1, per l'utilizzazione di personale in Cassa integrazione. Si richiama altresì la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulle edificabilità dei suoli), significando che con l'art. 3 si consente in via generale l'acquisizione di fondi a fronte di rilascio di concessioni edilizie, mentre nell'art. 9 sono previste forme di incentivazione per gli interventi sopra descritti.

94A0837

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyaguar, con sede in Desio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1993 al 24 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria grafica piemontese, con sede di Trinità (Cuneo) e unità di Trinità (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 dicembre 1992 al 30 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13461 del 20 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telegest, con sede di Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom, con sede di Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Emmepi, con sede in Cerrione (Vercelli) e unità di Cerrione (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1993 al 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cecchinato Mario, con sede in Millesimo (Savona) e unità di Millesimo (Savona) e Roccavignale (Savona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1993 al 7 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceci impresa, con sede in Medesano (Parma) e unità di Medesano (Parma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici Luigi Parma, con sede in Bologna e unità di Bologna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1993 al 5 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sebac industriale, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1993 al 4 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kormak, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 agosto 1993 al 12 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnocavi, con sede in Carugate (Milano) e unità di Carugate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1993 al 22 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sice Computer System, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1993 al 29 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siver, con sede in Abbiategrasso (Milano) e stabilimento in Abbiategrasso (Milano), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 5 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie Balitro, con sede in Delebio (Sondrio) e unità di Delebrio (Sondrio), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 giugno 1993 all'11 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tacca, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leopoldo Pontiggia, con sede in Varese e stabilimento di Varese, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siri, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), per il periodo dal 7 novembre 1993 al 6 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Kapucino, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità di Sommacampagna (Verona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1992 al 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Bari e Andria (Bari), Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13423 del 6 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cristallo, con sede in Napoli e unità di S. Antimo (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1993 al 23 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Montesilvano, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1993 al 4 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Tortolì (Nuoro), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fivre elettronica, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13391/2 del 28 settembre 1993, limitatamente al periodo 28 agosto 1993-31 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento di Alpignano (Torino), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fadi, con sede in Settala (Milano) e stabilimento di Settala (Milano), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.A.G., con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), per il periodo dal 4 marzo 1993 al 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filmot di Giovanni Aglietti & C., con sede in Mottalciata (Vercelli) e unità di Mottalciata (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità di Como e Sondrio, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ofma, con sede in Rosta (Torino) e unità di Rosta (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1993 al 26 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aldo Grassi & C., con sede in Piobesi (Torino) e stabilimento di Piobesi (Torino), per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deni Clear, con sede in Castellucchio (Mantova) e unità di Castellucchio (Mantova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lico, con sede in Alessandria e unità di Alessandria, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13506 del 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Calzaturificio Leba degli Eredi di Battaglia Emanuele, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1993 al 4 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ali Ciemme, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti) e S. Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Rem-Ing di Guercioni Servio & C., con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccaniche novaresi, con sede in Bellinzago (Novara) e unità di Bellinzago (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1993 all'8 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.R. - Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 1993 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Medici & Co, con sede e stabilimento di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1993 al 31 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 24 novembre 1993, n. 13764, limitatamente al periodo 22 luglio 1993-31 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Delebio, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Delebio (Sondrio), per il periodo dal 29 agosto 1993 al 6 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albatros, con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona), per il periodo dal 28 luglio 1993 al 27 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chizzola, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.B.I. - European Biochimical Industry già Idaff - I.C.G., con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Masserini, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1993 all'8 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.T., con sede in Genova e stabilimento di Genova, per il periodo dal 12 settembre 1993 all'11 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bignami confezioni, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1993 al 9 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unità di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo) della S.r.l. Fochi sud, con sede legale in Priolo (Siracusa), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo) della S.r.l. Metalprotect, con sede legale in Napoli, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi quinto e sesto, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Pirelli cavi S.p.a., unità in Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

94A0789

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 febbraio 1993, dipendenti dalla Ditta F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Guardiaregia (Campobasso), impegnata nei lavori di costruzione della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino (Campobasso), per il periodo dall'8 maggio 1993 al 7 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 22 marzo 1993, dipendenti dalla S.r.l. F.lli Sbaraglia, con sede in Francavilla al Mare (Chieti) e unità di Fossacesia (Chieti), impegnata nei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Ortona-Casalbordino, è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1993 al 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi, a decorrere dal 22 marzo 1993, dipendenti dalla S.p.a. Vianini Lavori, con sede in Roma e unità di Ortona-Casalbordino (Chieti), impegnata nei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Ortona-Casalbordino, per il periodo dal 22 giugno 1993 al 21 settembre 1993.

94A0806

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «La Panoramica - Soc. coop.va a responsabilità limitata», in Villa S. Giovanni.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1994 il dott. Spinella Rosario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «La Panoramica - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 aprile 1992 in sostituzione dell'avv. Giuseppe Fino, revocato.

94A0808

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1994 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Rava n. 124, per il prezzo di L. 230.000.000, dell'immobile rappresentato da un ampio vano ad uso ufficio di mq 85 ed accessori sito in Crema, via A. De Gasperi n. 60, come da rogito per notaio dott. Pierfelice Sarta, rep. n. 80865 del 17 dicembre 1992.

94A0804

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata, in Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma e unità di Roma, sedi e uffici regionali, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 ottobre 1994.

94A0805

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 19 gennaio 1994, n. 1.13 2-26, il decreto prefettizio n. 11419/9 Sgon. del 19 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Carlo Blažina, nato a Sgonico (Trieste) il 30 gennaio 1900, venne ridotto nella forma italiana di «Blasina», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Cuperla Soria ed ai figli Stanislao, Angelo, Emma e Sofia, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 5 gennaio 1994, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Tamara Blasina, figlia di Angelo, discendente di secondo grado del sig. Carlo Blažina, nata a S. Dorligo della Valle (Trieste) il 16 gennaio 1952, residente a Sgonico (Trieste), loc. Sgonico n. 43, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Blažina» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

I sindaci di S. Dorligo della Valle (Trieste) e Sgonico (Trieste) sono incaricati di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco di Sgonico è incaricato di provvedere alla notificazione del presente decreto all'interessata.

94A0809

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di posti di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il raggruppamento disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

raggruppamento disciplinare n. A01 - Algebra e geometria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0813

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 18 febbraio 1993 concernente: «Quantità massime tollerate di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1993).

All'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni alle pagine sotto indicate:

alla pag. 16, le indicazioni presenti nella quarta colonna («Derrate alimentari immagazzinate»), relative alla sostanza attiva GLUFOSINATE AMMONIO, devono essere spostate nella sesta colonna (riferita ad «Altri impieghi»);

alla pag. 18, nella seconda colonna («Colture»), relativa alla sostanza attiva PERMETRINA, viene inserita dopo «barbabietola da zucchero» la coltura «cereali», alla quale corrisponde nella terza colonna («Intervalli in gg.») l'indicazione «10».

94A0811

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 14 luglio 1993 concernente: «Quantità massime tollerate di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993).

All'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni alle pagine sotto indicate:

alla pag. 34, seconda colonna («Prodotti destinati all'alimentazione») relativa alla sostanza attiva PROCIMIDONE, sono soppressi gli asterischi indicati tra parentesi dopo ciascuna coltura;

alla pag. 37, seconda colonna («Colture») relativa alla sostanza attiva IMAZETAPIR, è soppresso l'asterisco alla voce «Soia»;

alla pag. 38, settima colonna («Note») relativa alla sostanza attiva TEFLUTRIN, aggiungere «Divieto di impiego in serra»;

alla pag. 39, quinta colonna («Int. in gg.») relativa alla sostanza attiva ALLUMINIO FOSFURO, l'asterisco è sostituito da due asterischi e così la nota a fondo pagina relativa è indicata anch'essa con due asterischi;

alla pag. 40, seconda colonna («Colture») relativa alla sostanza attiva FOSETIL ALLUMINIO, è soppresso l'asterisco alla voce «tabacco»;

alla pag. 40, quinta colonna («Int. in gg.») relativa alla sostanza MAGNESIO FOSFURO, l'asterisco è sostituito da due asterischi e così la nota a fondo pagina relativa è indicata anch'essa con due asterischi;

alla pag. 41 sono soppresse le voci relative alla sostanza attiva PIRAZOFOS, dopo la voce PROCIMIDONE, permanendo la voce relativa al PIRAZOFOS dopo la voce PENDIMETALIN.

94A0812

Comunicato relativo alla circolare del Ministro dell'interno 20 settembre 1993, F.L. n. 21/93, concernente: «Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1993).

Nella circolare citata in epigrafe è apportata la seguente rettifica alla sottoindicata pagina della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 98, quarto periodo, dove è scritto: «Le vertenze per debiti sorti successivamente al 31 dicembre *dell'anno* dell'ipotesi di bilancio sono di competenza...», si legga: «Le vertenze per *i* debiti sorti successivamente al 31 dicembre *precedente l'anno* dell'ipotesi di bilancio sono di competenza...».

94A0843

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta: il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . . .	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%
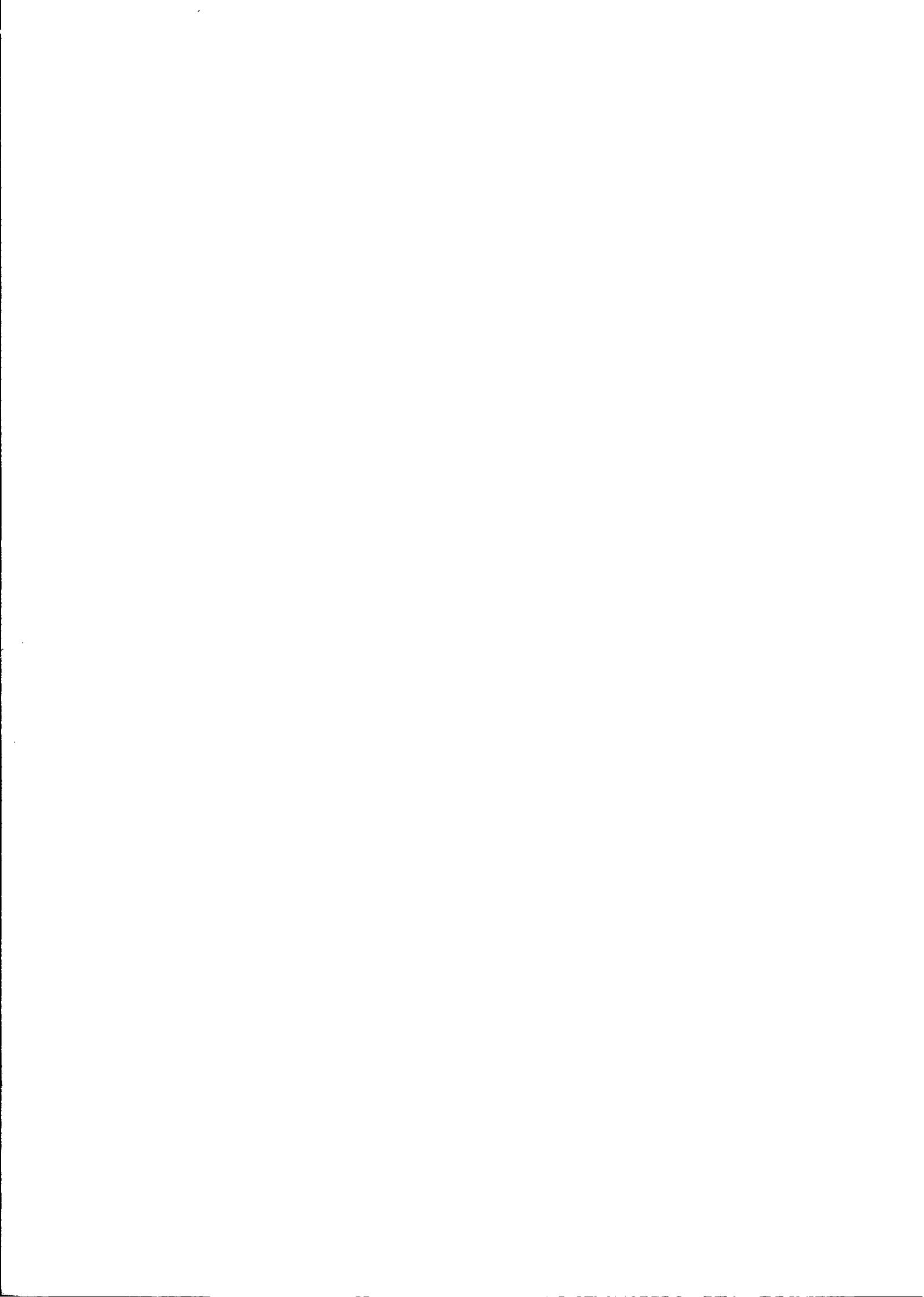
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	**L. 357.000**
	- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**L. 65.500**
	- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**L. 200.000**
	- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**L. 65.000**
	- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**L. 199.500**
	- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	**L. 687.000**
	- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9 4 *

L. 1.300